

PRESIDENTE : Antonio Marongiu

RELATORE ESTENSORE : Ubaldo Gerovasi

TARSU- rifiuti speciali tossici e nocivi (Officine meccaniche, elettrauto, ecc.) Art.62 terzo comma del D.Lgs.15.11.93, n°507.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omissis .. titolare della ditta individuale corrente ha impugnato, avanti la Commissione tributaria Provinciale di Sassari, l'avviso di accertamento per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni 1994(RGA 494/98) e 1995-1996 (RGA 475/98) notificati dal Comune di Porto Torres in data 13/5/97, per una superficie maggiore rispetto a quella dichiarata di mq.468, con conseguente richiesta di £.1.879.000 di maggior tassa oltre accessori per anno.

Il ricorrente sosteneva che i laboratori industriali fossero idonei per loro natura a produrre solo rifiuti speciali direttamente asportati, senza obbligo dichiarativo da parte dei soggetti d'imposta, confortando tali tesi con sentenze e memorie aggiuntive. Nel merito, con documentate e argomentate eccezioni ha contestato la scheda rilievi per le misurazioni, riguardo le aree scoperte definite operative, la legittimità degli atti comunali, la potestà del sopralluogo, la professionalità dei misuratori, ed infine alla copertura dei costi del servizio connessi al preventivo atto di programmazione dell'azione contabile del Comune.

L'Ufficio replica sostenendo che non tutti i laboratori industriali producono rifiuti speciali per i quali sussiste l'obbligo di smaltimento in proprio, per cui i locali sono e devono essere soggetti ad imposta limitatamente alle superfici in cui non si producono rifiuti speciali ex art.62 terzo comma D.Lgs 507/93. Da qui l'esigenza che tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione presentata dall'utente e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili a da idonea documentazione.

In merito all'affermazione del ricorrente circa la tassabilità nel caso in cui l'Amministrazione provveda allo smaltimento di alcuni tipi di rifiuti , che può in ogni caso essere lasciato al singolo. Rileva in positivo per i rifiuti speciali tossici e nocivi mentre viene ritenuta errata ai sensi dell'art. 39 della legge 146/94 (ritornata in vigore per effetto della mancata reiterazione dei commi 2 e 3 dell'art.17 del D:L: 463/95, in quanto sono tassabili tutte le superfici della attività economiche produttive dei rifiuti cosiddetti " speciali assimilabili ad ogni effetto agli urbani" indicati al n.1 punto 1.1.1 lett.A) della deliberazione interministeriale 27/7/1984. L'obbligo del conferimento di tali rifiuti, accolto dall'art.3 del Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 112/94, vale per tutte le categorie produttive a prescindere dall'estensione superficiale.

L'amministrazione precisava inoltre sulla scheda rilievi e sulle misurazioni effettuate tramite personale incaricato dal Comune, la possibilità, proprio ex art.71 comma 4 D.Lgs 507/93, ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, di stipulare apposite convenzioni con soggetti privati e pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione; la scheda rilievi è pertanto essenziale per cui l'avviso di accertamento non può che basarsi su tale documento ed il personale che ha provveduto alle misurazioni era espressamente autorizzato dal Sindaco e munito di apposito tesserino di riconoscimento. L'avviso di accertamento consegnato al ricorrente era conforme al contenuto obbligatorio dell'art.71 2° comma del D.Lgs 507/93 con le superfici risultanti dalla scheda rilievi.

Nel merito della contestata deliberazione comunale, precisa l'Amministrazione, non esiste nessuna norma che vieta l'adozione della delibera da parte dell'organo esecutivo con successiva ratifica del Consiglio, né il Comune ha richiesto somme eccedenti il costo del servizio. Le tariffe applicate negli anni 94-95-96 erano commisurate sulla base delle superfici dichiarate spontaneamente dai

contribuenti ed hanno consentito la copertura del costo del servizio, così come indicato nei bilanci di previsione dell'Ente, che ben poteva nella fattispecie utilizzare regolamenti tipo studiati da esperti della materia.

L'Amministrazione tenendo presente le superfici in cui vengono prodotte altre tipologie di rifiuti, tenuto conto della presenza di aree produttive di rifiuti speciali, ha ridotto le altre superfici del 5%, sulla base del regolamento comunale.

Non è infine sostenibile la intassabilità delle superfici pertinenziali in quanto i sensi dell'art. 62, 2° comma del citato D.Lgs 507/93 deve essere il contribuente a dimostrare che determinati locali o aree non sono produttive di rifiuti e lo deve fare nella denuncia originaria sulla base di dati oggettivi e direttamente rilevabili.

La Commissione Tributaria Provinciale di Sassari con sentenza N°522/12/97, respingeva il ricorso puntualizzando che per essere esclusi dalla tassazione i locali o le aree che non possono produrre rifiuti devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi rilevabili direttamente o da idonea documentazione. Le aree accertate al ricorrente devono essere sottoposte a tassazione in quanto trattasi di aree dove vengono prodotti rifiuti speciali, che non sono pertinenziali e non si tratta di superfici in cui non possono prodursi rifiuti.

Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello il contribuente sostenendo inidoneo il servizio di smaltimento che avviene non attraverso appositi cassonetti ma normali cassonetti per smaltimento rifiuti urbani, senza raccolta differenziata e senza adeguata differenziazione dei rifiuti assimilabili previsti in legge; che renderebbe inidoneo il servizio e non assoggettabile a tassa le aree interessate. In merito ai locali coperti l'appellante contesta la illegittima adozione di una percentuale forfetaria di riduzione, in presenza di una analitica individuazione di locali ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi (elettrauto). Mentre ravvisa confusione per quelle scoperte fra quelle operative "a qualsiasi uso adibite", pertinenziali o meno ai locali tassabili, regolate dalla previgente normativa e l'armonizzazione comunitaria DPR 915/82, per la quale le aree pertinenziali o comunque asservite a locali non tassabili, siano anch'esse non tassabili. La novella 549/95 elimina quindi il problema della pertinenzialità dell'area al locale tassabile, rimanendo le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, quindi pertinenziali o meno a locali tassabili, comunque soggette alla tassazione per metà della superficie e ribadisce la intassabilità delle aree che per natura sono improduttive di rifiuti urbani.

Il contribuente chiede pertanto la riforma totale della decisione appellata, la nullità e illegittimità dell'atto impugnato per mancanza di motivazione e perché emesso in violazione dell'art.71, 4° comma e 73 del D.Lgs507/93, con vittoria di spese ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito al riconoscimento del difetto di motivazione, come riferisce la consolidata giurisprudenza, pur riconoscendo sul punto l'omissione della sentenza appellata, l'atto accertativo appare ampiamente sussistente e tale da consentire la sostanzialità del rapporto, sia nell'ambito delle delimitate ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, sia altresì nell'esercizio del diritto di difesa del contribuente.

In relazione alle aree da assoggettare a tassazione per la Commissione non vi siano ragioni per discostarsi da quanto deciso e maturato dalla Suprema Corte, per cui la tassa è dovuta da "chiunque occupi oppure conduca locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia". In base a questa norma il potere impositivo è generale ed esiste nei confronti di chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, a prescindere dal tipo di attività svolta. Per cui la natura di generalità del tributo, estende l'applicabilità della tassazione anche a tutte le aree "scoperte" ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti, purché non si tratti di pertinenza dei locali assoggettati a

tassazione. Per cui mentre per i locali la tassabilità scatta per il fatto stesso della loro esistenza, per le aree scoperte è richiesta, invece, la possibilità che si producano rifiuti .

La norma che qui interessa, prevede che "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia".

Questa norma non prevede affatto una "esenzione", ma solo la possibilità che nel conteggiare la superficie "dei locali e delle aree serviti" non si tenga conto di "quella parte di essa" nella quale si producono rifiuti speciali, e come questa disciplina non fa altro che confermare la generalità del tributo sopra specificata. Tutti i locali sono assoggettati a tributo, tranne quella parte di superficie di essi nella quale si producono rifiuti speciali, posto che l'obbligo di smaltire tali rifiuti non incombe sul Comune, ma su chi tali rifiuti produce.

La ratio della esclusione dal conteggio per queste superfici è legata alla natura della tassa, intesa tradizionalmente come corrispettivo di un servizio. Ora, quelle tali superfici che restano fuori dal conteggio, non possono certamente essere prese in considerazione ai fini della tassa che si riferisce allo smaltimento dei rifiuti "normali", proprio perché per quelle superfici nessun servizio viene reso dal Comune, che per esse non può quindi formulare alcuna pretesa. La norma che contempla la possibilità di non conteggiare quelle tali superfici si pone allora come eccezione ad una regola, e quindi come norma di stretta interpretazione, i cui presupposti di applicabilità devono essere provati da chi della norma vuole avvalersi, poiché la produzione di rifiuti speciali costituisce senz'altro un fatto costitutivo della pretesa di non pagare un tributo che altrimenti si dovrebbe pagare.

Sulla base di quanto sin qui evidenziato deriva che

a) il potere impositivo del Comune in ordine alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sussiste per tutte le superfici di locali in genere, tranne che per le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali, nocivi o tossici, poiché per queste superfici il Comune non offre alcun servizio, dovendo chi produce questo tipo di rifiuti provvedere allo smaltimento degli stessi direttamente ed a "proprie spese". Su questo punto il ricorrente né in prima lettura né in appello dimostra o esprime alcunchè, non risulta in atti né dalle ridondanti argomentazioni trattate in difesa che i rifiuti speciali, tossici e nocivi, al di là delle quantità prodotte, siano stati smaltiti a spese ed onere del ricorrente..

b) le superfici di locali non possono costituire pertinenze non assoggettabili a tassazione posto che questa possibilità è prevista solo per le aree "scoperte"; su questo punto al ricorrente sono state applicate le condizioni di abbattimento di cui all'art.66 del D.Lgs.15.11.93, n°507 ancorché avrebbe potuto godere per gli anni 1996 e successivi dell'art. 20 del D.L. n. 3 del 1995", non convertito in legge, che escludeva dalla tassa i locali e le aree dove si formano "rifiuti speciali assimilati agli urbani", a condizione che avesse presentato entro il 30 settembre 1995 una denuncia integrativa con le richieste di detassazione o riduzione.

Non poteva quindi il ricorrente sua sponte limitarsi a dichiarare 15 metri quadri di "officina meccanica elettrauto", contro 261 metri quadri di locali coperti misurati in contraddittorio. Nè per le aree scoperte operative e pertinenziali è condivisibile ed esaustivo quanto sostenuto dal primo giudice, per cui nella attività di che trattasi non vengano prodotti rifiuti speciali ed a nulla valgono i ridondanti arzigogoli di merito, in quanto per la fattispecie vige la consolidata giurisprudenza e la convinzione che le officine meccaniche, producano rifiuti di tutt'altro genere, quali tipicamente: residui oleosi, parti meccaniche, pezzi di ricambio inservibili, bullonerie, attrezzi obsoleti, ecc da definirsi sicuramente speciali ed al cui smaltimento provvedono imprese specializzate.

Per concludere quindi sul punto la Commissione, per lo specifico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, considerata l'applicazione della materia oggetto della presente imposizione nel contesto territoriale disomogeneo nel quale gravita l'ambito produttivo del Comune di Porto Torres, constatato che la percentuale di detassazione applicata nei casi in cui risulti difficile determinare la superficie nella quale si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le

operazioni non sono esattamente localizzate, è ben superiore a quel del 5% praticata dal Comune di Porto Torres, ritiene che tale percentuale di riduzione prevista nel Regolamento del Comune sia assolutamente incongrua per le categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici e nocivi (Officine meccaniche, elettrauto, ecc.) ai sensi dell'art.62 terzo comma del D.Lgs.15.11.93, n°507, che non può certamente essere inferiore al 15%.

Circa infine le doglianze sulla qualità e modalità del servizio offerto dal Comune si riporta la sentenza della Suprema Corte n. 4461 dell'11 aprile 1992 ha sottolineato che la tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani è dovuta da tutti coloro che possano astrattamente usufruire del servizio, a prescindere dalla effettiva utilizzazione dello stesso. Cass.4841/97.

Assorbendo con ciò ogni altra questione proposta, si ritiene sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M

La Commissione respinge l'appello, conferma la decisione impugnata e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento di cui è causa.

Sono compensate le spese di giudizio fra le parti.

Sassari 18 Febbraio 2003